

## CONCLUSIONI

Come si ha avuto modo di sottolineare nel lavoro svolto, le persone giuridiche possono oggi essere considerate entità perfettamente inserite nel mondo giuridico, in grado quindi di assumere obblighi, esercitare diritti e, di conseguenza, anche di delinquere.

Per questi motivi devono necessariamente essere ritenute responsabili e sanzionabili.

Quello dell'impresa quale centro di interessi cui attribuire azioni sia lecite sia illecite, è un concetto che, seppur attecchito in prima battuta negli ordinamenti di *common law*, viene in fretta incamerato anche da quelli di *civil law*, profilandosi ad oggi come acquisizione generalmente condivisa.

Non è mistero, infatti, che nelle società moderne gli enti collettivi hanno ampliato notevolmente i settori d'intervento ed hanno assunto poteri di governo dell'attività economica, divenendo strutture portanti dell'intero sistema socio-economico. L'esigenza, quindi, di prevenire e contrastare gli effetti devastanti che il capitalismo odierno – definito suggestivamente capitalismo senza etica – produce sull'economia e sull'andamento dei mercati finanziari ha portato la maggioranza dei Paesi europei ed extraeuropei ad attrezzarsi al fine di ottenere l'impegno delle società commerciali alla trasparenza organizzativa e contabile.

Laddove, poi, si verificassero patologie nella loro vita economica si è ritenuto opportuno intervenire soprattutto facendo ricorso allo strumento del diritto penale. La presa d'atto che nell'attività d'impresa si annidano pericoli per i beni giuridici dei singoli e della collettività – amplificati dalla globalizzazione, dal crescente fenomeno della criminalità organizzata di stampo transnazionale, dal progresso tecnologico –, ha reso, non a torto, anacronistica la concezione di un diritto penale destinato unicamente alla risoluzione dei conflitti interpersonali.

È, quindi, prima di tutto una necessità politica quella di un superamento del principio *societas delinquere non potest*.

D'altro canto, stando agli insegnamenti aziendalistici, deve osservarsi che tale logica risulta collidere con la realtà stessa del fenomeno “azienda”. Essa si configura quale organismo dotato di autonomia, di una propria cultura, tradizione e di un determinato indirizzo strategico; pertanto, così come può basare la sua politica imprenditoriale sulla correttezza di gestione e di bilancio, presentandosi alla società e al mercato come virtuosa, altrettanto è in grado di tenere comportamenti illeciti e spregiudicati.

Nondimeno, non si può trascurare di prendere in considerazione un altro fattore che ha indubbiamente contribuito alla sensibilizzazione verso la punizione dell'ente collettivo per i guasti che la sua attività produce: quello cioè relativo alla fisionomia stessa del reato d'impresa. Il suo inserimento in una struttura organizzata che rappresenta al tempo stesso il fertile terreno di maturazione del proposito criminoso e il luogo della materiale estrinsecazione del reato rende, da un lato, quest'ultimo frutto della volontà della *societas* prima ancora che di quella dell'autore; dall'altro, insufficiente e inadeguato il castigo per il singolo, alla cui sorte l'impresa resta indifferente.

Assodato quindi che anche il legislatore ha fornito alle persone giuridiche validi strumenti per combattere il fenomeno della criminalità aziendale, resta tuttavia da superare lo scoglio principale che si rinviene nel nostro ordinamento, ossia la costruzione e il radicamento di una autentica e convinta cultura della prevenzione, purtroppo allo stato dei fatti ancora mancante.

Dando uno sguardo alla situazione italiana appare infatti che la maggior parte degli enti che adottano modelli di organizzazione e gestione, sono in realtà attratti prevalentemente dalla possibilità di evitare o quantomeno ridurre le gravose conseguenze sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/2001, non comprendendo qual è il reale spirito informatore della disciplina, vale a dire inculcare alle aziende l'importanza della prevenzione e precauzione.

Organizzare la prevenzione significa, infatti, intervenire a favore di un effettivo innalzamento dei livelli di sicurezza, riservando alla repressione penale un ruolo secondario: l'intervento del diritto penale va inteso perciò come *extrema ratio*, quando emergono quelle carenze organizzative e procedurali che hanno messo in pericolo la vita e l'incolumità dei lavoratori e che, alla luce dell'importanza di tali beni, non possono essere tollerate dall'ordinamento.

A tale proposito, è bene tenere sempre a mente la nostra Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, ma si affretta anche a chiarire che questa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana.

Ora, ribadendo la stessa Costituzione che quello al lavoro è un diritto fondamentale della persona umana, si deve doverosamente aggiungere che ogni lavoratore ha non soltanto il diritto di lavorare, ma il diritto di lavorare in condizioni che non mettano in pericolo la sua

vita, la sua salute, la sua dignità.

Alla luce di tali premesse si può dunque asserire che ciascun imprenditore ha il dovere di organizzare la propria azienda per scongiurare tale rischio e per evitare che l'ente vada ad incontro a responsabilità, non essendo più tollerabile né dalle coscienze né dal legislatore l'impunità di un datore di lavoro che persegue solo fini utilitaristici e di una persona giuridica che, priva di presidi prevenzionistici del rischio – reato, si atteggia a pericoloso *locus commissi delicti*.